



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

### VERBALE DI GARA N. 3

**Oggetto:** *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato in uso alla Marina Militare, ubicati nelle regioni Lazio e Toscana – LOTTO 1 CIG: 8329086334 LOTTO 2 CIG 8329102069 - CUP: G82G20001210001*

Il giorno 03/11/2020 alle ore 11.15, in seduta pubblica telematica, tramite la piattaforma Consip e l'utilizzo della Piattaforma Skype for business, si è riunito il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 2020/11444/DSP del 28 luglio 2020 della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, secondo la specifica disciplina dettata nel disciplinare per l'ipotesi di c.d. inversione procedimentale, composto come segue:

- Ing. Claudio Brunori: Presidente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente;
- Dott.ssa Eugenia Perrone: Componente.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara rilevando che le stesse avverranno mediante collegamento al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso e la funzione di condivisione dello schermo presente su Skype for business.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori il Presidente invia quindi un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.

Il Presidente ricorda, preliminarmente, che nella seconda seduta pubblica è stata disposta l'ammissione con riserva dei concorrenti **RINA CONSULTING SPA (DFP ENGINEERING SRL, ING. PAOLO BISOGNI, RINA CONSULTING SPA\*)** secondo in graduatoria provvisoria del lotto 1 e **S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. (FRANCESCO UCCI, S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L.\*, A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL)**, primo nella graduatoria provvisoria del lotto 2 ( oltre che terzo nella graduatoria provvisoria del lotto 1) .

Pertanto, il Seggio dà atto che in data 21/10/2020 il RUP ha trasmesso la richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, dando quale termine per il riscontro il 28/10/2020 e che a fronte della stessa sono pervenuti i completamenti a cura degli O.E. A tale riguardo, si dà atto che i chiarimenti del concorrente RINA CONSULTING SPA risultano pervenuti tramite pec in data 28/10/2020 e a mezzo Piattaforma Consip in data 29/10/2020. In merito, l'operatore economico ha infatti rilevato di avere riscontrato dei problemi di Sistema sulla Piattaforma Consip, peraltro oggetto di manutenzione nella giornata del 28/10/2020 come da comunicato presente su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), ostativi all'invio dei chiarimenti in data 28/10/2020 a mezzo Sistema. Il Seggio, quindi, valutate le argomentazioni dell'O.E., presa visione dell'avviso pubblicato su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed allegato dallo stesso concorrente alla documentazione prodotta, nonché tenuto conto dell'avvenuta ricezione della stessa entro i termini seppur a mezzo pec, ritiene di procedere alla disamina dei chiarimenti trasmessi dal concorrente, posto che, in ogni caso, non può essere escluso un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma che non sia riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile allo stato di manutenzione dello stesso.

In relazione quindi ai chiarimenti/integrazioni inoltrati dall'operatore ammesso con riserva nella precedente seduta pubblica, salvati in apposita cartella di rete, il Seggio rileva:

<b>N° OPERATORE NELLA GRADUATORIA DEL LOTTO 1</b>	<b>DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>ESITO</b>
2	RINA CONSULTING SPA (DFP ENGINEERING SRL, ING. PAOLO BISOGNI, RINA CONSULTING SPA*)	AMMESSO LOTTO 1
<b>NOTE/MOTIVAZIONI</b>		
<p>Il Seggio rileva che l'operatore economico ha trasmesso quanto richiesto e nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il Patto di integrità della mandataria Rina Consulting debitamente sottoscritto e compilato nella dichiarazione sulla sussistenza/insussistenza di rapporti di parentela o affinità di cui alla L. 190/2012;</li> <li>2) Il DGUE della mandante Bisogni debitamente compilato e sottoscritto;</li> <li>3) Una dichiarazione, sottoscritta da tutte le componenti del RTP, con cui nel chiarire l'errore compiuto della descrizione dell'attività assunta dalla mandante Bisogni, e senza modificare quanto indicato in termini di categorie/Id opere nella domanda, conferma che lo stesso parteciperà anche alla redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, in linea con quanto riportato nella tabella riepilogativa delle categorie/ID Opere riportata nella domanda, da cui si evince la compartecipazione di detta mandante sia all'Edilizia sia alle Strutture;</li> <li>4) Una dichiarazione con cui viene chiarito che l'arch. Fabio De Falco, in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 81.08 ed indicato nella domanda quale responsabile del rilievo, in realtà per mero errore non è stato indicato quale co-responsabile del PFTE e che tale indicazione trova riscontro nella documentazione tecnica pag. 2 della relazione Metodologica, ove è correttamente indicato il ruolo dell'arch. Fabio De Falco quale responsabile assieme all'ing. Andrea Tomarchio della redazione del PFTE ed in possesso dell'abilitazione richiesta. Il seggio verifica che effettivamente detta circostanza trova conferma nella nota metodologica, per cui con il chiarimento non viene dato luogo ad una modifica delle professionalità indicate nell'offerta tecnica rispetto al PFTE;</li> <li>5) L'apposito elenco servizi da cui ricavare esperienze pregresse in grado di garantire alla mandante Bisogni di concorrere al requisito per importi lavori e importi servizi nella categoria/ID opere S04, in linea con l'effettivo modulo organizzativo assunto dal RTP che con i chiarimenti trasmessi da ultimo dall'O.E. risulta essere di tipo orizzontale rispetto alle categorie/Id Opere oggetto dell'appalto, così come risultava desumibile dalle categorie/Id opere indicate nella domanda. La mandante Bisogni, quindi, concorre al requisito per entrambe le categorie/Id opere oggetto dell'appalto.</li> </ol> <p>La documentazione è conforme a quanto richiesto.</p>		

Il Seggio, prosegue quindi con la disamina dei chiarimenti del concorrente **S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. (FRANCESCO UCCI, S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L.\*, A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL)**:

N° OPERATORE NELLA GRADUATORIA DEL LOTTO 2	N° OPERATORE NELLA GRADUATORIA DEL LOTTO 1	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	ESITO
1	3	S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. (FRANCESCO UCCI, S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L.*, A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL)	<b>ESCLUSO DAI LOTTI 1 E 2</b>

#### NOTE/MOTIVAZIONI

Il Seggio rileva che l'operatore ha trasmesso:

- 1) Una dichiarazione in cui viene chiarita la parte del servizio assunte da ciascuna componente in relazione alle categorie/ID opere oggetto dell'appalto ed allo specifico apporto di ciascuna componente rispetto alle quote di esecuzione già complessivamente indicate nella domanda di partecipazione;
- 2) Una scrittura privata, datata 07/01/2018, di collaborazione per l'affidamento in Convenzione alla La.Sp.Ed Tirreno s.r.l dell'esecuzione e il coordinamento delle indagini geognostiche, geofisiche e strutturali da effettuarsi e che *"verranno definite e si renderanno necessarie a seguito di partecipazione alle gare di progettazione che prevedono tali servizi. Le indagini e le prove saranno condotte secondo quanto concordato con il geologo di volta in volta nominati (...omissis..) le parti convengono che le prestazioni saranno espletate a valle di apposita comunicazione"*. Detto contratto viene prodotto dal concorrente per giustificare la mancata manifestazione in seno al DGUE della volontà di ricorrere al subappalto, benché né la mandataria né la mandante siano autonomamente in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. L'operatore rappresenta di avere già utilizzato detto schema contrattuale in altre procedure di gara.

Orbene, il Seggio ritiene che nel caso di specie la questione richieda di esaminare la possibilità o meno di ritenere idonea ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 (e quindi non già ai fini della mera esecuzione delle attività di indagine nella fase esecutiva) – prescritto espressamente quale requisito di partecipazione al par. 7.1 del disciplinare ed avuto riguardo al quale viene consentito ad operatori non autonomamente qualificati di ricorrere al c.d. subappalto necessario o qualificante – una scrittura privata ascrivibile entro i contratti di cui all'art. 105 comma 3 lett. c-bis del Codice, non costituenti subappalto, per espressa previsione normativa, ed integranti formule contrattuali atipiche non puntualmente disciplinate dal legislatore. Il Seggio è consapevole delle peculiarità dell'istituto, introdotto con il correttivo del 2017 al Codice Appalti, avuto riguardo al quale i relativi confini risultano dettati dalla recente giurisprudenza in materia, per cui, a prescindere dagli aspetti peculiari di ogni vicenda, va detto però che guardando alla direzione soggettiva della prestazione e all'oggetto del contratto di cooperazione/collaborazione, assume *"carattere dirimente stabilire se l'impresa stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all'amministrazione, ovvero abbia affidato al terzo cooperante l'esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell'amministrazione che non era in grado di eseguire. In conclusione, quando il terzo cooperante (o che svolga servizi o fornisca beni) esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d'appalto che l'impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire si è fuori dalla fattispecie dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l'esclusione dalla procedura di gara; l'impresa concorrente avrebbe dovuto far ricorso agli*

*strumenti negoziali allo scopo previsti dal codice dei contratti pubblici*”( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3169/2020), nel caso di specie all'associazione in RTP del laboratorio ovvero al ricorso all'istituto del subappalto necessario.

Nel caso concreto è indubbio che l'operatore economico partecipante stia ricorrendo a detta formula contrattuale allo scopo di sopperire, nella specifica procedura, ad un requisito che la stessa non è in grado di soddisfare autonomamente, **quale quello di idoneità professionale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 (e non già di mera capacità tecnica – organizzativa)**, richiesto ai fini della partecipazione alla gara, non limitandosi, quindi, a procurarsi un bene meramente “*strumentale alla prestazione da rendere all'amministrazione*”. Nel caso di specie, quindi, l'apporto di un soggetto esterno all'operatore che ne ha bisogno per integrare i requisiti di partecipazione avverrebbe mediante uno strumento negoziale che arriva persino a distogliere dai controlli dell'Amministrazione l'attività del soggetto cooperante, diversamente da quanto invece avverrebbe mediante il ricorso all'istituto del subappalto qualificante (es. verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti speciali e generali in capo al laboratorio e autorizzazione preventiva al subappalto, con possibilità di sostituzione del subappaltatore).

Sul punto, il Seggio ritiene quindi di aderire all'orientamento secondo cui deve escludersi che il contratto di cooperazione **possa essere utilizzato per sopperire alla carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara**, in quanto, diversamente opinando, risulterebbe innegabile la lesione alla *par condicio* operata a fronte delle prescrizioni della *lex specialis*. Nel contempo, ammettere siffatta tipologia contrattuale per la finalità anzidetta consentirebbe peraltro di eludere anche la disciplina in tema di controlli propri della fase esecutiva (in materia di autorizzazione al subappalto e di accertamenti/verifiche da effettuarsi nella fase esecutiva ai sensi del DM 49/2018) che, a fronte di un contratto di detta tipologia, non dovrebbero essere espletati, financo giungere (in assenza di una previsione normativa in tal senso) al paradosso di non potere/dover accertare il possesso della prescritta autorizzazione ministeriale in capo al laboratorio cooperante.

In sostanza, il contratto atipico prodotto - non risultando finalizzato alla mera acquisizione di prestazioni che, pur comprese nel complessivo oggetto del contratto in quanto necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale, appaiono di carattere complementare ed accessorio - laddove ritenuto idoneo ai fini della partecipazione per soddisfare un requisito soggettivo quale quello di idoneità professionale (non suscettibile persino di avvalimento) consentirebbe, di fatto, di eludere la normativa sul subappalto (i.e. nel caso di specie, subappalto qualificante) o quella sui concorrenti plurisoggettivi nonchè gli stessi controlli posti a garanzia della fedele esecuzione dell'appalto rispetto alle prescrizioni della stessa *lex specialis*, il cui rilievo concerne tanto la fase di gara quanto la fase esecutiva del contratto. In base alle argomentazioni sopra riportate il seggio ritiene che debba essere disposta l'esclusione del concorrente;

- 3) L'elenco servizi con riferimento ai requisiti per elenco servizi e servizi di punta per importi lavori e importi servizi nella categoria/ID opere S03 e E20. All'elenco servizi per importi lavori e importi servizi nella S03 concorrono in misura maggioritaria la mandataria e la mandante A.T. Per l'elenco servizi nella categoria/ID Opere E20 concorrono entrambe le componenti, con possesso maggioritario a cura della mandataria. I servizi di punta li presta la mandataria.

Poste le considerazioni di cui al punto 2) il seggio dispone l'**esclusione** del concorrente, rimettendo alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.

Il Seggio, presieduto dal RUP, in ragione dell'esclusione del concorrente RTP S.I.B Studio Ingegneria Bello da entrambi i lotti nonchè tenendo conto del principio di cui all'art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e dell'effetto della c.d. inversione procedimentale, rimette alla S.A. di procedere alla convocazione della Commissione affinché la stessa proceda con le attività di competenza per

entrambi i lotti in merito alla riformulazione delle graduatorie, fermi restando i già attribuiti alle singole offerte dai commissari di gara.

Il Presidente alle ore 13.10 dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori del Seggio a data da destinarsi.

La sospensione delle operazioni di gara e la data della prossima seduta vengono comunicate ai concorrenti attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori.

Il presente verbale si compone di 5 pagine.

Ing. Claudio Brunori: Presidente

Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

D.ssa Eugenia Perrone: Componente